DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 4 dicembre 1964
recante modifica all'articolo 1 della decisione del 30 luglio 1964 relativa all'istituzione di un metodo di cooperazione amministrativa speciale per l'applicazione del regime intracomunitario ai prodotti pescati da navi degli Stati membri

(64/718/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Viste le disposizioni del Trattato ed in particolare quelle dell'articolo 10, paragrafo 2, primo comma,

Vista la decisione della Commissione del 30 luglio 1964 [1] relativa all'istituzione di un metodo di cooperazione amministrativa speciale per l'applicazione del regime intracomunitario ai prodotti pescati da navi degli Stati membri,

Considerando che è opportuno autorizzare l'utilizzazione del certificato di circolazione delle merci, modello DD 5, istituito dalla suddetta decisione della Commissione, non soltanto quando il trattamento subito a bordo dai prodotti pescati dalle navi degli Stati membri ha lo scopo di assicurarne la conservazione, ma anche quando tale trattamento non ha l'effetto di escludere detti prodotti dal capitolo 3 della tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 1 della decisione del 30 luglio 1964 è così modificato:

« *Articolo 1*

Nel quadro dei metodi di cooperazione amministrativa di cui all'articolo 10, paragrafo 2, primo comma, del Trattato, è istituito un certificato di circolazione delle merci, modello DD 5. Tale certificato è inteso ad accertare che i prodotti pescati dalle navi di uno Stato membro e sbarcati, nelle condizioni originarie oppure dopo aver subito a bordo un trattamento non avente l'effetto di escluderli dal capitolo 3 della tariffa doganale comune, in un altro Stato membro (qui appresso detto Stato membro di importazione) senza passare preventivamente per un porto situato nel territorio del primo Stato membro considerato, sono originari di quest'ultimo ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, del Trattato. »

Articolo 2

Gli Stati membri applicano la presente decisione a decorrere dal 1° gennaio 1965.

Articolo 3

La presente decisione è destinata a tutti gli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 1964.

Per la Commissione
Il Presidente
Walter HALLSTEIN

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 9 dicembre 1964
che aumenta il volume del contingente tariffario concesso alla Repubblica federale di Germania per i vini rossi naturali di uve fresche, destinati al taglio

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(64/719/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Viste le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 25, paragrafi 3 e 4,

Vista la sua decisione del 18 dicembre 1963 [2], relativa alla concessione alla Repubblica federale di Germania, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1964, di un contingente tariffario di 100.000 ettolitri, ai dazi di 5,81 u.c., 6,11 u.c. e

[1] GU n. 137 del 28. 8. 1964, pag. 2293/64.

[2] GU n. 11 del 25. 1. 1964, pag. 142/64.